

Legge regionale 20 giugno 1988 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 06/07/1988

Contributi straordinari per la promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale.

Art. 2

- 1.** Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2.** Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - da una relazione illustrativa dettagliata dell' iniziativa per cui si chiede il contributo, nonché dal preventivo di spesa.
- 3.** I contributi concessi per le manifestazioni celebrative promosse dalle scuole e dalle università possono coprire la globalità della spesa ritenuta ammissibile.